



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31.3.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” –

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Premesse

Con delibera n. 30/16 dell'8 luglio 2005, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, è stato approvato, in via preliminare, il disegno di legge in oggetto.

Si è conclusa recentemente la fase di consultazione, avviata il 14 luglio con la pubblicazione del testo integrale del DDL sul sito internet della Regione e con una nota informativa inviata agli Enti, alle Associazioni di categoria e agli ordini professionali.

In attuazione della direttiva dell'Unione Europea n. 2004/18/CE del 31.3.2004 il disegno di legge disciplina in modo unitario le procedure di appalto per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. Il termine per il recepimento della direttiva è stabilito al 31 gennaio del 2006.

Con lo stesso disegno di legge si è ritenuto di dettare disposizioni anche in merito alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e di disciplinare tutte le fasi del “ciclo dell’appalto”, dalla progettazione al collaudo. Il disegno di legge si inserisce nel nuovo quadro costituzionale che, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, attribuisce alle Regioni un ruolo più incisivo nella formazione e nell’attuazione del diritto comunitario; le Regioni sono infatti tenute a dare immediata ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza. Si richiama in proposito anche la legge 4 febbraio 2005 n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Come già accennato, la richiamata direttiva comunitaria n. 2004/18 costituisce un testo di coordinamento delle procedure di gara di tutti i settori degli appalti pubblici c.d. “sopra soglia”, che in precedenza erano disciplinati da tre differenti direttive (la n. 92/50 per i servizi, la n. 93/36 per le forniture e la n. 93/37 per i lavori), rifeuse ora in un unico testo. Accanto alle procedure di gara tradizionali (aperta, ristretta e negoziata), vengono disciplinati nuovi sistemi, che consentono una maggiore snellezza operativa e comportano una stretta collaborazione tra amministrazione aggiudicatrice ed operatore economico: si tratta del dialogo competitivo e dell’accordo quadro, ammessi in particolari ipotesi, istituti dei quali si riferirà in dettaglio, nel corso della disamina dei singoli articoli del presente DDL.

Altro aspetto di grande rilevanza contenuto nella direttiva unificata riguarda la possibilità per il concorrente di avvalersi, per la partecipazione alla gara, dei requisiti di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi (fattispecie comunemente definita “avvalimento”); la disposizione comunitaria (contenuta agli articoli 47 e 48 paragrafi 2 e 3) ha tradotto in norma un principio giurisprudenziale affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia nel 1994; si tratta di una norma che indubbiamente pone alcuni problemi applicativi, anche in relazione alla normativa statale e regionale che regola il sistema di qualificazione degli operatori economici che concorrono agli appalti pubblici.

E’ opportuno inoltre ricordare brevemente che l’attuale quadro normativo statale in materia di appalti pubblici è costituito dai decreti legislativi n. 358/1992 e n. 157/1995, di recepimento delle richiamate direttive comunitarie “servizi” e “forniture” emanate negli anni 1992 e 1993 e dal decreto legislativo n. 158/1995, che ha recepito la direttiva comunitaria per i “settori esclusi”; tali decreti disciplinano solamente le fasi della procedura di gara. Completa l’assetto normativo la legge quadro sui lavori pubblici, n. 109 del 1994 (nota come legge Merloni), che detta principi e disposizioni per gli appalti di lavori pubblici, dalla programmazione al collaudo.

Terminata la sintesi del quadro normativo comunitario e nazionale nel quale si inserisce il presente disegno di legge, si espongono brevemente le finalità e la struttura dell’articolato.

Con particolare riferimento agli appalti di lavori, nel rispetto dei principi fondamentali della legge quadro n. 109/1994 ed in coerenza con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 482 del 1995, il disegno di legge detta disposizioni relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, approvazione, verifica e validazione dei progetti, stabilisce che il collaudo, così come le attività di progettazione, debbano essere affidati prioritariamente ai dipendenti della stazione appaltante; istituisce l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (tale organismo in realtà era stato già previsto dalla legge regionale n. 29 dell'8.7.1993, con compiti più limitati di quelli che la legge quadro sui lavori pubblici attribuisce all'Osservatorio).

Riguardo alla qualificazione delle imprese che concorrono agli appalti di lavori, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 2005 (che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna relativamente alla L.R. 9.8.2002 n. 14, che detta norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici) il disegno di legge ha ribadito che i soggetti che concorrono agli appalti che si svolgono sul territorio regionale possono essere qualificati secondo il sistema regionale (che prevede l'iscrizione all'Albo Regionale degli appaltatori) o, in alternativa, secondo il sistema nazionale (attestazioni rilasciate dalle SOA).

Le norme che regolano le procedure di gara e di affidamento sono in linea di massima le stesse sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi e forniture .

Oltre all'obiettivo di recepire la direttiva europea unificata, i principi della legge n. 109 e di disciplinare con lo stesso atto normativo tutte le fasi degli appalti pubblici, il disegno di legge si prefigge lo scopo di procedere ad uno snellimento delle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Infatti, senza apportare radicali modifiche alla legge quadro, sono state previste procedure semplificate per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 300.000 e per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 130.000 euro, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza e concorrenza; per i lavori di importo inferiore a 1 milione e cinquecentomila euro è stata disciplinata in modo più snello rispetto alla norma statale, la licitazione privata semplificata, che consente l'espletamento della gara senza la preliminare procedura di pubblicazione del bando; ed ancora, sempre per lavori al di sotto del limite di importo di 1 milione e cinquecentomila euro sono state previste forme di pubblicità dei bandi di gara a livello regionale.

Nel rispetto della giurisprudenza formatasi di recente, non sono state inserite nel testo del DDL forme di "tutela" delle imprese che hanno sede o "collocazione operativa" nel territorio regionale; alcune regioni, anche a statuto speciale, avevano previsto forme di tutela all'interno di procedure semplificate, ma le relative norme sono state dichiarate illegittime, perché adottate in violazione dell'articolo 49 del trattato Ce, che vieta ogni forma di discriminazione basata sulla cittadinanza e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione (Corte Cost. Ordinanza n. 292 del 10 luglio-4 agosto 2003, nel ricorso contro l.r. n. 14/2002 del Friuli Venezia Giulia e Corte Cost. sentenza n. 207/2001, nel giudizio di legittimità costituzionale art. 23 l.r. n. 12/1996 della Regione Valle d'Aosta).

Si riportano in sintesi alcuni aspetti che il DDL disciplina apportando modifiche alle norme di dettaglio contenute nella legge n. 109:

- la riduzione all'uno per cento dell'importo della cauzione da presentare all'atto della gara e, per importi inferiori a un milione e cinquecentomila euro, l'esonero dalla presentazione della cauzione;
- la semplificazione della procedura di verifica delle eventuali offerte anomale, non essendo richiesta la presentazione delle giustificazioni a tutti i concorrenti all'atto della gara, ma solo a quelli le cui offerte sono risultate anomale;
- la possibilità per l'appaltatore aggiudicatario di un appalto integrato, di proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo, contenute entro il limite del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, purchè non comportino un aumento dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture posto a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Relativamente alla progettazione, alcune disposizioni sono volte a favorire, nella realizzazione delle opere pubbliche, il riutilizzo dei materiali recuperabili, ma anche a perseguire l'obiettivo di incentivare la qualità architettonica del progetto. Una disposizione valorizza i giovani professionisti.

Con la finalità di tutelare il valore culturale delle peculiarità storiche e tradizionali del patrimonio edilizio ed architettonico regionale è previsto che, per le costruzioni e per gli interventi da realizzare siano utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali, tipici della zona.

Particolare attenzione è stata rivolta dal disegno di legge alla qualità dell'opera pubblica; nel titolo VI è previsto espressamente che la Regione promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica; per raggiungere tale finalità la stessa Regione e le Amministrazioni pubbliche devono perseguire la bellezza e la qualità architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione; il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero; l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.

Una specifica disposizione prevede l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione o da ristrutturare.

Un articolo del DDL prevede il rinvio ad una successiva norma per l'individuazione di incentivi alla costituzione dei Consorzi stabili. Alcune disposizioni del titolo VII hanno lo scopo di promuovere la qualificazione delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano nel ciclo dell'appalto.

Per concludere la parte introduttiva della presente relazione si espone che, nella fase di impostazione del disegno di legge, sono stati esaminati uno studio sul recepimento della direttiva 2004/18/Ce ed uno schema di testo normativo curati da una Commissione mista costituita a suo tempo da Regioni e parti sociali, con la partecipazione delle Autonomie locali; in relazione all'interesse ed alla complessità della materia, ai lavori della suddetta Commissione hanno partecipato anche le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, gli ordini professionali e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Detto schema è stato tuttavia sostanzialmente modificato ed integrato. Per quanto riguarda specificatamente l'esecuzione dei lavori pubblici, riguardo alla c.d. "fase interna all'amministrazione aggiudicatrice", sono state riprese, con integrazioni e modifiche, alcune disposizioni contenute in un DDL presentato nella precedente legislatura dall'allora Assessore dei Lavori Pubblici; tali norme riguardano: la programmazione, i programmi di finanziamento regionale, i pareri e l'approvazione dei progetti di lavori pubblici, la figura del responsabile del procedimento nell'ambito delle amministrazioni locali ed una diversa impostazione per quanto concerne l'Amministrazione regionale e gli Enti sottoposti alla l.r.n.31/1998, l'istituzione di un nuovo organo con funzioni consultive anche nella fase di approvazione dei progetti, denominato Unità Tecnica Regionale per i lavori pubblici, che sostituisce il Comitato Tecnico-amministrativo regionale.

Ed ancora, al fine di perseguire una maggiore razionalizzazione sotto il profilo organizzativo, contribuendo nel contempo a ridurre l'attuale livello di spesa, è stata prevista la soppressione dei Comitati Tecnico Amministrativi provinciali la cui attività è stata ritenuta non pienamente rispondente, anche in termini costi-benefici, alle mutate esigenze organizzative -funzionali peculiari della nuova realtà assessoriale.

Sono abrogate la L.R. 22.4.1987 n. 24 e tutte le norme regionali non più compatibili con la legge.

Terminata l'esposizione delle finalità della norma e di una breve sintesi del testo, si illustra di seguito il contenuto delle singole disposizioni.

Rispetto al testo approvato dalla Giunta regionale, in via preliminare per la consultazione (delibera n.30/16 dell'8.7.2005), alcuni articoli sono stati lievemente modificati o integrati, anche alla luce delle osservazioni pervenute in tale fase.

2. Descrizione dell'articolato del Disegno di Legge

Il disegno di legge si compone di sette titoli e 71 articoli.

Il titolo primo (articoli da 1 a 4) definisce le finalità della legge, l'ambito di applicazione (affidamento di lavori, forniture e servizi e loro esecuzione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano nel territorio della Regione, indipendentemente dai finanziamenti, con esclusione di quelli appaltati dalle amministrazioni e dagli enti dello Stato, indica le materie che saranno disciplinate dal regolamento ed elenca, in analogia alla direttiva comunitaria, le principali "definizioni" che ricorreranno nel testo normativo. Si evidenzia all'articolo 3, comma 7, la disposizione che, per l'affidamento dei servizi pubblici locali, rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n.267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il titolo secondo disciplina la fase interna ed in particolare:

- l'articolo 5 detta disposizioni in materia di programmazione degli appalti di lavori e prevede l'obbligo per gli Enti regionali, compresi quelli economici e le Agenzie, gli Enti locali, loro associazioni e consorzi e per gli altri organismi di diritto pubblico, di definire il programma triennale, con l'indicazione degli interventi prioritari e l'elenco annuale dei lavori; nella richiamata sentenza n.482 del 1995 la Corte Costituzionale ha stabilito che la programmazione come disciplinata dalla legge 109/1994 innova profondamente la disciplina di settore, predisponendo strumenti ritenuti necessari per indirizzare l'azione amministrativa secondo criteri oggettivi e risponde all'esigenza di assumere decisioni su opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità basato sulla valutazione di costi e benefici; il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche, conclude la Corte, è quindi collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'articolo 1 della legge quadro;
- l'articolo 6 disciplina le modalità di approvazione dei programmi di finanziamento da parte della Giunta regionale, prevede la delega quale unico strumento per l'attuazione delle opere pubbliche di competenza degli Enti, mentre, per le opere di competenza della Regione la stessa Regione provvede in esecuzione diretta o mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di programmazione regionale; scompare così definitivamente l'istituto della concessione agli Enti come disciplinato dall'articolo 5 della L.R. n.24/1987; la delega consente una maggiore celerità attuativa degli interventi dovuta ad un'ampia autonomia organizzativa dell'Ente delegato, pur mantenendo in capo al soggetto finanziatore compiti di sorveglianza e di controllo;
- l'articolo 7 istituisce l'Unità Tecnica Regionale per i Lavori Pubblici (U.T.R), organismo con funzione consultiva, che sostituisce il Comitato Tecnico - Amministrativo Regionale (C.T.A.R) ed i Comitati Tecnico-amministrativi provinciali (C.T.A.P.); esprime i pareri preliminari all'approvazione dei progetti di lavori pubblici e delle perizie di variante di importo superiore a 5.000.000 di euro e su ogni argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato;
- l'articolo 8 contiene disposizioni in merito al responsabile del procedimento, cui sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo sul procedimento nelle fasi di progettazione, appalto ed esecuzione; l'articolo prevede tuttavia una impostazione diversa per quanto riguarda l'Amministrazione regionale e gli enti regionali, che sono sottoposti alla L.R. 31 del 1998 e s.m., in relazione alle specifiche disposizioni di tale norma;
- in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 482 del 1995, che ha qualificato le disposizioni della legge quadro in materia di progettazione quali norme di principio, l'articolo 9 del DDL, nel disciplinare quelle che sono le differenti tipologie progettuali, ha riprodotto sostanzialmente la norma della legge n.109 del 1994 e s.m; nello stesso articolo è stato previsto l'obbligo di inserire nei capitolati speciali per la realizzazione delle opere pubbliche specifiche condizioni per favorire l'uso dei materiali recuperabili; ancora è previsto che la Regione riconosce il valore culturale delle peculiarità storiche e tradizionali del proprio patrimonio edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali ed intende contribuire alla sua salvaguardia e tutela; a tal fine, per le costruzioni e per gli interventi da realizzare devono essere utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali, tipici della zona;
- l'articolo 10 prevede l'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di predisporre documenti speciali quando sia necessario garantire, in particolar modo, la compatibilità ambientale, la

sicurezza sismica e geologica e definisce le specifiche tecniche che devono essere contenute nei capitolati d'oneri o nei bandi di gara, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/Ce;

- ai sensi dell'articolo 11 l'attività di progettazione e le altre prestazioni finalizzate alla realizzazione dei lavori pubblici, devono essere svolte prioritariamente dagli uffici dell'Amministrazione, ai quali compete, a termini di uno specifico regolamento, un incentivo, disciplinato dal successivo articolo 12; solo in caso di accertata carenza di organico o di lavori di particolare complessità, le attività sopradette possono essere affidate a professionisti esterni, a società di professionisti, a società di ingegneria, previo espletamento di gare ad evidenza pubblica; per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento alle stesse categorie di soggetti esterni, con procedure semplificate, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le cui modalità saranno ulteriormente precisate nel regolamento di cui all'articolo 4; come si rileva dalla sintesi dell'articolo qui riportata, la disciplina degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro contenuta nel DDL non contiene alcun riferimento all'affidamento fiduciario (originariamente previsto all'articolo 17 della legge 109/1994, articolo ora modificato in seguito alla procedura di infrazione aperta dagli organi comunitari nei confronti dello Stato italiano, per contrasto con i principi generali del diritto comunitario); si richiama una disposizione che ha lo scopo di valorizzare i giovani professionisti; infine, lo stesso articolo 11, stabilisce espressamente che l'attività di progettazione dovrà perseguire la qualità architettonica dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 1 ed all'articolo 65;
- l'articolo 12 disciplina l'incentivo per la progettazione di lavori da corrisponderci quando la progettazione viene redatta all'interno dell'Amministrazione aggiudicatrice e fissa la percentuale nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi, in analogia a quanto stabilito di recente per gli enti locali dall'articolo 3, comma 29 della legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004); il compenso per la redazione di un atto di pianificazione è stato stabilito nella misura del 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori; per completezza si ricorda che attualmente l'articolo 18 della legge 109/1994 ha determinato le percentuali sopra indicate rispettivamente nella misura dell' 1,5% e del 30%;
- l'articolo 13 detta disposizioni di carattere generale in merito all'attività di verifica dei progetti di lavori pubblici; la verifica è prescritta per ogni fase progettuale, compete alla stazione appaltante, che vi provvede con proprie strutture o, in presenza di determinate condizioni, mediante affidamento a soggetti esterni; la verifica è finalizzata ad accertare la qualità della soluzione progettuale, la sua compatibilità con la normativa vigente e con lo studio di fattibilità o con gli elaborati progettuali già approvati e si conclude, prima di iniziare le procedure di gara, con la c.d. "validazione" del progetto; la norma in esame demanda al regolamento la disciplina di dettaglio;
- l'articolo 14 detta disposizioni in merito alla predisposizione degli elaborati progettuali per gli appalti di forniture e servizi.

Il titolo III (articoli da 15 a 52) è dedicato alla fase di evidenza pubblica, ossia all'indizione ed allo svolgimento della gara.

I primi quattro articoli 15, 16, 17 e 18 riguardano i sistemi di realizzazione degli appalti pubblici, le procedure di affidamento, i criteri di aggiudicazione, le offerte in variante: i contratti di appalto possono avere ad oggetto la sola esecuzione o anche l'esecuzione e la progettazione esecutiva (quest'ultima tipologia contrattuale, comunemente conosciuta con la definizione di appalto integrato, è prevista per determinati appalti caratterizzati, ad esempio, da una particolare incidenza della componente impiantistica, ma anche per lavori di importo inferiore a 200.000 euro o superiore alla soglia comunitaria, indipendentemente dalla prevalenza della componente impiantistica); oltre alle fattispecie sopra descritte il disegno di legge all'articolo 15, lettera e) consente l'utilizzo dell'appalto integrato per lavori di qualsiasi tipologia da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea o finanziati dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate. Sempre riguardo all'appalto integrato (e all'appalto concorso) l'articolo 15 prevede che ogni operatore economico e quindi sia le imprese in possesso della attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, devono avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del

progetto esecutivo, che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in conformità a quanto previsto per le gare di progettazione.

In via generale i contratti possono essere stipulati con i seguenti sistemi: a corpo ovvero a corpo e misura; è data tuttavia facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare a misura contratti per particolari categorie di lavori: manutenzioni, restauro e scavi archeologici, opere in sotterraneo, opere di consolidamento dei terreni.

Le procedure di gara si distinguono in aperte (ogni operatore in possesso dei requisiti può presentare l'offerta), ristrette (partecipano alla gara solo gli operatori economici invitati dalle amministrazioni, selezionati a seguito della pubblicazione di un bando di gara), negoziate o trattative private (alle quali partecipano solo gli operatori economici invitati, con i quali l'amministrazione aggiudicatrice può avviare una negoziazione).

Relativamente alle procedure di aggiudicazione dell'appalti di lavori, il DDL prevede l'equiparazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con quello del prezzo più basso, anche alla luce della recente sentenza causa C 247/02 della Corte di giustizia europea, secondo la quale deve essere lasciata alla valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice la scelta tra i due criteri. Conseguentemente le gare per l'appalto di lavori possono essere aggiudicate con il sistema del prezzo più basso (percentuale di ribasso sul prezzo a corpo o sui prezzi di elenco, e solo in via residuale, offerta di prezzi unitari, sistema quest'ultimo che determina un appesantimento della procedura dovendosi procedere ad un complesso controllo dei singoli prezzi unitari offerti, che spesso non trovano riscontro nel ribasso offerto) o con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa; quest'ultimo criterio consente di determinare la migliore offerta in base ad un confronto sia tecnico che economico; in tale sistema, se previsto dal bando, i concorrenti possono presentare offerte in variante (articolo 18).

L'articolo 17 detta disposizioni riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti e disciplina la procedura di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarati dai concorrenti in fase di gara. Tale adempimento compete alla stazione appaltante ed assume grande rilievo, sia per le conseguenze cui vanno incontro i concorrenti che non comprovino quanto dichiarato, sia per la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario.

La disposizione contenuta nel comma 3 stabilisce che per tutti gli appalti (lavori, forniture e servizi) la verifica venga effettuata nei confronti del primo e del secondo in graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 6, che concerne gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.276.

L'articolo 17 richiede un ulteriore commento, per un breve esame delle vigenti disposizioni in materia di requisiti di partecipazione e della loro verifica.

Con riferimento ai lavori occorre ricordare innanzitutto che la legge n. 109/1994 e successive modifiche prevede, all'articolo 10, comma 1 quater, il controllo obbligatorio dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- organizzativa, che sono definiti quali requisiti oggettivi e speciali (es. referenze bancarie, cifra d'affari e in lavori in lavori, personale, attrezzature, lavori eseguiti ecc) secondo le modalità seguenti:

- in corso di gara, nei confronti di un numero di concorrenti non inferiore al 10% dei partecipanti ammessi, scelti con sorteggio pubblico;
- a conclusione della gara, nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del secondo classificato.

Successivamente, il regolamento di qualificazione previsto dalla stessa legge (DPR 34 del 2000) e la legge regionale n. 14 del 2002 (norme in materia di qualificazione delle imprese) hanno stabilito che l'attestazione di qualificazione costituisce requisito necessario e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- organizzativa, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, fatta eccezione per quanto riguarda gli appalti di rilevante importo.

Infatti le stesse norme prevedono esplicitamente che, per le gare di importo superiore a euro 20.658.276, i concorrenti, oltre a produrre il documento di qualificazione nella classifica ottava (nona per la normativa regione Sardegna), devono dichiarare e poi dimostrare con le modalità previste dal richiamato articolo 10, comma 1 quater della legge n. 109/1994, di aver realizzato una cifra di affari in lavori, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

Conseguentemente, sulla base della normativa richiamata, la procedura del controllo a campione, in corso di gara, prevista dall'articolo 10 della legge n. 109/1994, deve essere attivata obbligatoriamente, allo stato attuale, solo per gli importi superiori a euro 20.658.276, mentre per gli appalti di importo inferiore, il controllo viene effettuato, a conclusione della gara, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato. Va ricordato che, in fase di prima applicazione delle richiamate norme (l.r.n.14/2002 e D.P.R. n. 34/2000), le stazioni appaltanti procedevano al controllo

a campione, in fase di gara (ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 10, comma 1 quater legge n.109/1994) in quanto le disposizioni transitorie consentivano ai concorrenti, per un certo periodo, di partecipare anche se non ancora qualificati secondo il nuovo sistema, perché dichiarassero di possedere i requisiti adeguati all'appalto, richiesti dal bando.

Si evidenzia inoltre che le stazioni appaltanti possono comunque procedere, ove necessario, ad effettuare nel corso delle gare, la verifica del possesso dei requisiti da parte di uno o più concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate (gli schemi di bando-tipo pubblicati sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici richiamano espressamente tale facoltà per le stazioni appaltanti).

Per completezza si ricorda che, oltre al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa, all'atto della gara i concorrenti devono dichiarare, con dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di possedere i requisiti soggettivi e generali, di affidabilità morale e professionale previsti, per i lavori, dall'articolo 75 del DPR 554/1999, introdotto dall'articolo 2 del DPR n. 412 del 2000 (e di altri eventuali requisiti che per legge o per scelta della stazione appaltante sono richiesti dal bando di gara). Relativamente alla verifica di tali requisiti la stazione appaltante può effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda le forniture ed i servizi, non esiste attualmente una disposizione specifica, conseguentemente le stazioni appaltanti procedono alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della gara, ai sensi delle norme generali e di quanto previsto dal bando di gara.

In conclusione, per le considerazioni esposte, la disposizione contenuta all'articolo 17, appare coerente con il vigente quadro normativo.

L'articolo 19 disciplina le offerte anormalmente basse: il primo comma, in totale aderenza alla disposizione comunitaria, prevede la verifica quale procedura eventuale, lasciando alla Commissione di gara o all'Amministrazione la discrezionalità di valutare se un'offerta sia o meno anomala rispetto alla prestazione da eseguire, senza prefissare un criterio matematico per l'individuazione delle offerte anomale. Nei commi che seguono è invece lasciata alle Amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di indicare nel bando di gara un criterio matematico per determinare l'anomalia delle offerte, criterio ripreso, senza alcuna modifica, da quello contenuto nella legge n. 109 per quanto riguarda i lavori e nei decreti legislativi di recepimento di precedenti direttive Comunitarie per i servizi e le forniture. Le stesse amministrazioni aggiudicatrici possono anche prevedere nel bando, per le sole gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso, indipendentemente dalla scelta della amministrazione in merito a quale procedura adottare, la norma semplifica notevolmente, rispetto alla disciplina statale, questa fase del procedimento di gara, in quanto la presentazione delle giustificazioni non viene richiesta a tutti i concorrenti contestualmente alla presentazione delle offerte, ma solo a quelli le cui offerte sono risultate anomale. Questa scelta è stata determinata anche a seguito di alcune recenti sentenze con le quali il Consiglio di Stato si è allineato all'impostazione comunitaria ed ha rilevato come il contraddittorio successivo non possa essere costretto dai supporti documentali delle giustificazioni presentate preventivamente all'atto dell'offerta.

Uno degli istituti previsti per snellire le procedure di affidamento degli appalti di lavori è quello della cosiddetta licitazione semplificata, che l'articolo 20 del DDL prevede debba essere utilizzato, di norma, dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione e cinquecentomila euro; la procedura è meno complessa di quella prevista dalla legge 109; entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione le Amministrazioni che intendono avvalersi di tale sistema di affidamento pubblicano l'elenco dei lavori appaltabili con la procedura della licitazione privata semplificata; gli operatori economici che intendono partecipare presentano una domanda che ha validità di tre anni; se il numero dei candidati che hanno presentato domanda è superiore ad un limite massimo indicato al quarto comma dell'articolo 20, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di procedere al sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero prestabilito; se le imprese che hanno presentato domanda di invito sono in numero inferiore al numero minimo indicato nel primo comma dello stesso articolo 20, lo strumento della licitazione semplificata non potrà essere utilizzato e si procederà mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara, seppure con forme semplificate; l'articolo stabilisce che nel sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice siano indicati, alla conclusione della procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del

concorrente aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione e che, al fine di garantire la rotazione degli affidamenti, l'aggiudicatario non può partecipare ad un'altra procedura ristretta semplificata indetta dalla stessa Amministrazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di affidamento a suo favore dei lavori precedenti; per partecipare alla licitazione semplificata non è richiesta la cauzione provvisoria.

Il successivo articolo 21 detta disposizioni in merito ai termini di presentazione delle domande e delle offerte, riproducendo per gli appalti sopra soglia la disposizione comunitaria e stabilendo termini più brevi per le gare che ricadono sotto detta soglia; lo stesso articolo disciplina la pubblicazione dei bandi di gara: per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria il bando in forma integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e dell'Amministrazione aggiudicatrice, un avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale; per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria il bando in forma integrale è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune dove ha sede l'Amministrazione aggiudicatrice, sul sito internet della Regione e della stessa Amministrazione aggiudicatrice, un estratto di avviso di gara è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un almeno due quotidiani a diffusione regionale; forme di pubblicità semplificate sono previste per appalti di importo inferiore a 1 milione e cinquecentomila euro (bando integrale su Albo Pretorio, sito internet della Regione e dell'Amministrazione aggiudicatrice, un avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale); per lavori di importo inferiore a 500.000 euro la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune, nell'Albo della stazione appaltante e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

Gli articoli dal n. 22 al n. 30 riguardano i lavori scorporabili (art. 22), la selezione degli operatori economici (art. 24), i motivi di esclusione, la capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti, i consorzi, gli incentivi per i Consorzi stabili.

In merito alla qualificazione per concorrere agli appalti di lavori, è stato stabilito all'articolo 23 che i soggetti esecutori devono essere qualificati ai sensi della legge regionale 9.8.2002 n. 14 e successive modifiche o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia. La validità del sistema di qualificazione regionale è stata anche di recente riconosciuta dalla Corte Costituzionale che, richiamando dell'articolo 3, lettera e) dello statuto speciale che attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo con riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Il comma 6 dell'articolo 23 stabilisce che nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i lavori, anche se accessori e di rilievo economico inferiore al cinquanta per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori. Il comma 7 precisa ancora che, in ogni caso, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla presente legge e dalla normativa regionale o statale richiamata.

L'articolo 25 rinvia alla normativa statale per quanto concerne la disciplina delle cause che comportano l'esclusione dagli appalti di lavori, servizi e forniture; gli articoli 26 e 27 disciplinano i requisiti di partecipazione per gli operatori che partecipano alle gare di forniture e servizi, mentre per i lavori si rinvia alla norma regionale o statale in materia di qualificazione.

L'art. 28 rinvia alla normativa statale anche per la disciplina dei soggetti ammessi alle gare, per i raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori, nonché per i divieti ed i limiti alla partecipazione; il successivo articolo 29 prevede, al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra soggetti imprenditoriali, che con norma successiva sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di lavori pubblici dei consorzi stabili di imprese, ossia di quei consorzi formati da non meno di tre consorziati, che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Anche l'articolo 30 richiama la normativa statale per la disciplina dei soggetti ammessi alle gare, dei consorzi, dei raggruppamenti, divieti e limiti, negli appalti di servizi e forniture.

In conformità alla direttiva 2004/18/CE, l'articolo 31 stabilisce che, qualora sia necessario accertare nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare, l'osservanza delle norme in materia di garanzia della qualità e di determinate norme di gestione ambientale, le

Amministrazioni aggiudicatrici devono fare riferimento alle norme europee in materia ed alle certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati.

L'articolo 32 consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di istituire elenchi di operatori economici, da utilizzare esclusivamente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di modesto importo con le procedure semplificate (trattative private di limitato importo e lavori in economia), previa adeguata pubblicità e senza alcuna limitazione territoriale; l'utilizzo degli elenchi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La disciplina del contratto di concessione è contenuta all'articolo 33, mentre quella del promotore nell'ambito della finanza di progetto è regolata dagli articoli 34, 35 e 36; si fa osservare che per l'istituto del promotore il DDL ha riprodotto sostanzialmente le previsioni normative contenute nella legge quadro sui lavori pubblici, come integrata dalla già richiamata legge comunitaria del 2004. Relativamente alla concessione è stata ripresa fondamentalmente la disciplina della direttiva 2004/18/CE, prevedendo, ad esempio, che la concessione possa essere affidata non solo utilizzando il sistema della licitazione privata, come previsto dalla legge n. 109/1994, ma anche con procedura aperta, negoziata previo bando, dialogo competitivo; è stato recepito l'articolo 61 della direttiva comunitaria che prevede l'affidamento diretto al concessionario di lavori complementari, qualora sussistano determinate condizioni. Si evidenzia infine che l'articolo 33 del DDL disciplina esclusivamente la concessione di lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva comunitaria.

Gli articoli 37 e 38 trattano delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata o trattativa privata, consentita nei casi elencati dalla direttiva 2004/18/CE e che il DDL estende anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; in proposito si ritiene opportuno evidenziare che alcuni casi nei quali la trattativa privata è consentita dalla direttiva comunitaria e ripresi dal DDL sono sostanzialmente quelli previsti dall'articolo 41 del regolamento di contabilità di Stato n. 827 del 1924; deve inoltre sottolinearsi che la disciplina della trattativa privata per l'appalto di lavori contenuta nella legge n. 109/1994 è più restrittiva di quella della direttiva europea, recepita dal disegno di legge.

Nell'intento di attuare una semplificazione di procedure di affidamento di appalti di limitati importi, i commi 3 e 4 dell'articolo 38 prevedono la possibilità di utilizzare la trattativa privata, estesa ad almeno 10 concorrenti, per lavori di importo non superiore a € 300.000 (IVA esclusa) e per servizi e forniture di importo non superiore a € 130.000; la procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando adeguata pubblicità e senza porre alcuna limitazione territoriale.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguirsi con il sistema dell'economia è regolato dagli articoli 39 e 40, che rinviano ad una successiva disciplina demandata ad appositi regolamenti delle singole Amministrazioni.

Il disegno di legge ha recepito integralmente (articoli 41 e 42) due nuovi sistemi di affidamento di appalti pubblici, introdotti dalla richiamata direttiva comunitaria unificata:

- il dialogo competitivo, al quale si può ricorrere nel caso di appalti particolarmente complessi, ossia qualora l'Amministrazione aggiudicatrice non sia in grado di definire i mezzi tecnici per soddisfare le proprie necessità o non sia in grado di specificare l'impostazione giuridica e finanziaria del progetto; in una fase successiva alla pubblicazione del bando di gara le Amministrazioni aggiudicatrici avviano un dialogo con i candidati selezionati, finalizzato all'individuazione dei mezzi più idonei a soddisfare obiettivi ed esigenze; successivamente i candidati sono invitati a presentare le loro offerte finali; l'aggiudicazione avviene con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'accordo quadro, stipulato tra una amministrazione aggiudicatrice e uno o più operatori economici, con la finalità di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, che di norma non può superare i quattro anni.

Il DDL disciplina all'articolo 43 due istituti previsti dalla direttiva comunitaria basati esclusivamente su sistemi elettronici e telematici che dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di riservatezza: si tratta dell'asta elettronica e del "sistema dinamico di acquisizione".

L'articolo 44 contiene disposizioni riguardo ai concorsi di idee e di progettazione; i primi sono finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa, i secondi sono procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto nel settore della

pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati; la norma rinvia al regolamento per la disciplina di dettaglio.

L'articolo 45 ripropone integralmente una norma contenuta nella direttiva 2004/18/Ce che detta disposizioni specifiche per gli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale di edilizia sociale, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata dei lavori deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione fra amministrazione aggiudicatrice ed imprenditore.

Alcune prescrizioni in materia di differimento del diritto di accesso alle informazioni sono contenute nell'articolo 46, che vieta all'amministrazione aggiudicatrice di comunicare a terzi i nominativi dei concorrenti agli appalti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; lo stesso articolo individua alcune categorie di atti sottratti all'accesso; inoltre stabilisce che devono essere messi a disposizione dei concorrenti interessati alla partecipazione alla gara tutti gli elaborati che fanno parte del progetto.

L'articolo 47 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba costituire un' apposita Commissione nelle gare per appalto concorso, nei concorsi di progettazione e comunque nei casi in cui la gara debba essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; lascia invece la facoltà di costituire la Commissione anche per gli appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e, qualora sia prevista la verifica delle offerte anomale, demanda alla Commissione l'attività esame delle giustificazioni fornite dai concorrenti; lo stesso disciplina specificatamente la costituzione delle Commissioni per il concorso di progettazione, di idee e per i servizi di progettazione; l'articolo 48 detta alcune disposizioni in materia di adempimenti di gara e contrattuali a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Il disegno di legge richiama o comunque non si discosta sostanzialmente dalla normativa statale per quanto riguarda : la disciplina economica degli appalti (art. 49), le norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori (art. 50, che fa riferimento, per l'accertamento della regolarità contributiva, al documento unico di regolarità contributiva, conosciuto con la denominazione di DURC), i piani di sicurezza (art. 51). Relativamente all'articolo 49, va detto tuttavia che la disposizione ha parzialmente modificato la disciplina statale (articolo 26 legge n. 109/1994 nel testo vigente, introdotto dall'articolo 1 comma 550 della legge n. 311 del 30.12.2004), in considerazione del fatto che la Regione ha legiferato in materia di prezzario regionale (l.r. 2.6.1994 n. 24).

L'ultimo articolo del titolo III (art. 52) disciplina le varie tipologie di cauzioni a garanzia della partecipazione alla gara e dell'esecuzione del contratto; la disposizione ricalca sostanzialmente quella della legge quadro sui lavori pubblici, ma opera una riduzione dell'importo della cauzione provvisoria (stabilita nell'uno per cento dell'appalto anziché nel due per cento come nella richiamata legge 109/994); l'importo della cauzione definitiva per i servizi e le forniture viene fissato nella misura del 5%.

Il titolo IV detta disposizioni che regolano la fase di esecuzione dell'appalto:

- l'articolo 53 richiama l'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di nominare il Direttore dei Lavori per la verifica della corretta e conforme esecuzione del contratto, mentre per gli appalti di servizi e forniture è prevista la figura del Responsabile Tecnico;
- relativamente al contenuto dell'articolo 54 (varianti in corso di esecuzione), si ritiene che particolare importanza assuma il comma 7, che consente all'appaltatore aggiudicatario di un appalto integrato, di proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse della stessa amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo, contenute entro il limite del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, purché non comportino un aumento dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori; inoltre alla lettera g) del comma 1 sono previste varianti nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, per il miglioramento funzionale del lavoro, del servizio o della fornitura, se motivate da obiettive esigenze e sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano contenute entro il limite del 10% dell'originario importo contrattuale;
- gli articoli successivi (dal n. 55 al n. 58) disciplinano le fasi di consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione dei servizi e forniture, i subappalti (per i quali si rinvia alla normativa statale), l'accertamento della regolare esecuzione per servizi e forniture, il collaudo dei lavori, che per importi inferiori a 1 milione di euro, può essere sostituito dal certificato di

regolare esecuzione. Riguardo al collaudo l'articolo 58 del DDL prevede, in conformità alla legge quadro, che il Collaudatore o la Commissione di collaudo siano nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture. In caso di accertata carenza di organico di soggetti in possesso di adeguati requisiti, è previsto che si possa procedere all'affidamento degli incarichi di collaudo ad esterni all'Amministrazione; a tale proposito occorre soffermarsi sulla sostanziale modifica apportate dalla richiamata legge comunitaria 2004 alla disciplina in materia di collaudi; la legge ha infatti abrogato gli articoli del regolamento (DPR n. 554/1999) che prevedevano l'istituzione di Albi di collaudatori (come è noto anche la R.A.S. ha un proprio Albo, che fu istituito con legge n. 16 del 1955, norma che oggi viene abrogata dal DDL); l'intervento normativo dello Stato recepisce l'orientamento comunitario che ha ritenuto il collaudo "un servizio" da affidare secondo quanto previsto dalla direttiva in materia di appalti di servizi, se l'importo supera le soglie comunitarie o da sottoporre comunque alle norme comuni di adeguata pubblicità e concorrenza, per importi inferiori a dette soglie. La stesura dell'articolo 58 tiene conto del vigente quadro normativo statale, scaturito dalle osservazioni emerse in ambito europeo, prevedendo l'espletamento delle gare per l'affidamento degli incarichi di importo "sopra soglia"; per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria si è invece cercato di temperare la necessità di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza), con le esigenze di celerità e di snellezza, che non consentono di attivare e gestire un elevato numero di procedure selettive per l'individuazione dei collaudatori. E' stata pertanto prevista, limitatamente a tale tipologia di incarichi, la possibilità di avvalersi di elenchi di collaudatori, da istituirsi previa adeguata pubblicità, al fine di garantire la concorrenza fra tutti coloro in possesso dei necessari requisiti, elenchi per i quali è stabilita una validità limitata nel tempo (tre anni) e che saranno aggiornati annualmente;

- l'articolo 59 detta le norme per la definizione delle controversie mediante l'accordo bonario; la procedura viene attivata quando le richieste avanzate dall'appaltatore in corso di esecuzione possano determinare un aumento sostanziale dell'importo della prestazione (in ogni caso non inferiore al 10 per cento);
- il successivo articolo 60 demanda all'autorità giudiziaria competente la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione, salvo che, di comune accordo, le parti non ricorrano ad un collegio arbitrale; la norma prevede che qualora la controversia sia demandata al collegio arbitrale, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. In proposito si evidenzia che la legge comunitaria dell'anno 2004 ha sostanzialmente riformato la disciplina dell'arbitrato, introducendo una norma che ha posto in primo piano l'arbitrato secondo il codice civile e che ha reso eventuale l'arbitrato disciplinato dalla legge Merloni (la procedura presso la Camera Arbitrale si svolge solo in caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente); la stessa norma ha voluto in qualche modo porre un limite ai compensi degli arbitri, rinviando alle tariffe calmierate utilizzate attualmente dalla Camera arbitrale, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

Il titolo V è dedicato all'organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti:

- l'articolo 61 istituisce presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, al quale sono attribuiti, fra l'altro, compiti di raccolta e di elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale, di determinazione con cadenza annuale dei costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere e manufatti; l'articolo precisa che restano invariate le competenze dell'Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 4 della legge n. 109/1994 (norma quest'ultima ritenuta "di principio" dalla Corte costituzionale con sentenza n. 482 del 1995) e che con l'attivazione dell'Osservatorio regionale viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti della Sardegna, della comunicazione all'Osservatorio statale dei dati relativi agli appalti dei lavori pubblici;
- l'articolo 62 disciplina i rapporti fra la Regione e le Autorità nazionali; l'articolo 63 (trasparenza e qualificazione del ciclo dell'appalto) prevede che Regione e gli Enti promuovono l'aggiornamento e la qualificazione delle figure che operano nel ciclo dell'appalto, con particolare riguardo all'attività di progettazione, alle procedure d'appalto, al

collaudo, alle figure del responsabile del procedimento, dei responsabili della sicurezza, della direzione dei lavori e dei responsabili tecnici delle forniture e servizi;

- l'articolo 64 (sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa) demanda alla Regione il compito di promuovere l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni che operano nel campo degli appalti pubblici.

Nel titolo VI del DDL sono inserite due norme:

- l'articolo 65 (Principi fondamentali della qualità architettonica) stabilisce che la Regione promuove e tutela la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della bellezza dei paesi e delle città e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione dell'opera e che garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante; per tali finalità la Regione e Amministrazioni pubbliche perseguono i seguenti obiettivi: a) la bellezza e la qualità architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione; b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero (è istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere soggetti pubblici); c) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
- l'articolo 66 detta disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione o da ristrutturare.

Nel titolo VII l'articolo 67 rinvia alla normativa statale per alcuni istituti quali ad esempio fusioni e conferimenti, trasferimento ed affitto di azienda, società di progetto ed altri; l'articolo 68 detta le disposizioni transitorie e finali, il successivo articolo 69 abroga le norme regionali incompatibili con la legge, l'articolo 70 contiene la disposizioni di carattere finanziario e l'articolo 71 fissa in 30 giorni il termine per l'entrata in vigore della legge.

Il testo è stato completato con l'inserimento degli allegati.